



Rd/ZBv

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

\*\*\*

*Full*  
PROT. n. 850/A. - LS. 634

Roma 22 gennaio 2008

OGGETTO : Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute del personale della Polizia di Stato.

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO GESTIONALI  
Settore 3° - Sezione 2^  
Sanitario ROMA
- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE  
Servizio Centrale di Protezione ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA  
DI PREVENZIONE - Divisione O.S. - Spinaceto - ROMA
- ALLA SCUOLA SUPERIORE AMMINISTRAZIONE INTERNO  
ROMA
- AL SERVIZIO AFFARI GENERALI DI SANITA' SEDE
- AL SERVIZIO OPERATIVO CENTRALE DI SANITA'  
- Centro di Medicina Preventiva e Medicina Legale SEDE  
- Centro Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense SEDE  
- Centro Neurologia e Psicologia Medica Applicata SEDE
- ALL' OSSERVATORIO CENTRALE PER LE TUTELA  
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI  
LUOGHI DI LAVORO SEDE



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

-2-

AL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO SANITARIO  
DELLA POLIZIA DI STATO

Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta

TORINO

Lombardia ed Emilia Romagna

MILANO

Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige

PADOVA

Marche, Toscana e Umbria

FIRENZE

Lazio, Abruzzo e Sardegna

ROMA

Campania, Molise, Puglia e Basilicata

NAPOLI

Sicilia e Calabria

CATANIA

ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO FORZE DI POLIZIA

R O M A

ALLA SCUOLA SUPERIORE DELLA POLIZIA DI STATO

R O M A

ALLE QUESTURE - Uffici Sanitari

LORO SEDI

AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DELLA POLIZIA DI STATO

Uffici Sanitari

LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO

Uffici Sanitari

LORO SEDI

AL CENTRO POLIFUNZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Scuola Tecnica di Polizia

Spinaceto - R O M A

AL MINISTERO DELLA DIFESA COLLEGIO MEDICO LEGALE

R O M A

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia del parere n. 17756/52419 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, datato 25.10.2007, il quale



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

-3-

relativamente al personale della Polizia di Stato, conferma la liceità dell'indicazione delle diagnosi sui certificati di malattia rilasciati dai medici civili, nonché l'obbligo per il dipendente di produrre la documentazione in conformità a quanto previsto dall'art. 61 del D.P.R. 782/1985.

IL DIRETTORE CENTRALE  
G.A. MANTINEO

ALL



GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

*che nuovo  
me con teste  
la futura*

UNITÀ AFFARI LEGALI  
E DI GIUSTIZIA


*Mi*

GDPR - UFFICIO  
PROTOCOLLO  
ROMA, 25/10/2007  
17756 / 52419

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri TARANTO
31 OTT. 2007
Prot. N. 0002852

Federazione Nazionale degli Ordini dei  
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  
Piazza Cola di Rienzo, 80/A  
00192 - Roma

Ordine dei medici chirurghi e degli  
odontoiatri della provincia di Taranto  
Via Crispi, 107  
74100 - Taranto



p.c.

Ministero dell'Interno  
Dipartimento della pubblica sicurezza  
Direzione centrale per le risorse umane  
Servizio ordinamento e contenzioso  
Div. I<sup>^</sup>  
Piazzale del Viminale, 1  
00184 - Roma

Oggetto: segnalazioni relative al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute del personale della Polizia di Stato.

Si fa riferimento alle segnalazioni in oggetto, con le quali viene chiesto a questa Autorità di chiarire se i certificati medici presentati dal personale della Polizia di Stato all'Amministrazione al fine di giustificare le assenze per malattia debbano recare l'indicazione della diagnosi oltrechè della prognosi, nonché se sussista un correlativo obbligo del medico certificante di trascrivere la natura della patologia anche in presenza di un diniego da parte del paziente.



ALL



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

Al riguardo si rappresenta che, come il Garante ha avuto modo di precisare nel provvedimento recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" (il cui testo può essere consultato sul sito del Garante, all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), doc. web. n. 1417809), "(...) in assenza di speciali disposizioni di natura normativa, che dispongano diversamente per specifiche figure professionali, il datore di lavoro pubblico non è legittimato a raccogliere certificazioni mediche contenenti anche l'indicazione della diagnosi (...)" (cfr. punto 8.2 del citato provvedimento).

Tanto premesso, nel rilevare che ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. n. 782/1985, recante il "Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" - richiamato dal citato provvedimento -, il personale della Polizia di Stato che si assenti dal servizio per motivi di salute è tenuto a presentare un certificato medico dal quale risulti sia la diagnosi che la prognosi, si conferma che, nel caso di specie, l'esistenza di una disposizione normativa relativa allo specifico settore rende legittimo il trattamento dei dati in oggetto da parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Tale profilo, concernente un'attività di tipo amministrativo posta in essere da un soggetto pubblico in ottemperanza ad un obbligo posto dal citato regolamento - e pertanto a prescindere dal consenso degli interessati - va tenuto distinto dal diverso rapporto esistente tra il medico certificante e il proprio paziente, che, salvo ipotesi eccezionali che non ricorrono nel caso in esame (la tutela dell'incolumità fisica o della salute di un terzo o della collettività, art. 76, comma 1, lett. b) del d. lg. n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali), si fonda necessariamente sul consenso dell'interessato (cfr. l'Autorizzazione generale del Garante n. 2 del 28/06/2007, doc. web. n. 1429775).

Deve, pertanto, ritenersi che la citata disposizione normativa di settore che impone la presentazione di certificati medici corredati dalla diagnosi all'Amministrazione della Polizia dello Stato trovi applicazione esclusivamente nel rapporto intercorrente tra l'Amministrazione medesima e i propri dipendenti, con il conseguente onere, in capo a questi ultimi, di predisporre la completa documentazione richiesta al fine di giustificare le assenze dal servizio.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL DIRIGENTE  
(Cons. Luigi Pecora)

